

DELIBERA N. 123/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DAL SIGNOR ANTONIO DE LELLIS
(RIVOLUZIONE DEMOCRATICA) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
RADIO TELEMOLISE S.R.L. (TELEMOLISE) PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28 E DELLE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI LAZIO, LOMBARDIA E
MOLISE INDETTE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2004 recante il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Lazio, Lombardia e Molise indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 dell'11 gennaio 2013;

VISTO l'esposto presentato in data 30 gennaio 2013 (prot. n. 5141) dal dott. Antonio De Lellis, candidato alla Presidenza della Regione Molise - Lista rivoluzione Civile, con il quale veniva denunciata la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'emittente Telemolise in ragione della trasmissione, nel corso del telegiornale del mattino del 25 gennaio 2013, di un editoriale del direttore Manuela Petescia, la quale avrebbe manifestato la sua preferenza a favore del candidato alla Presidenza della Regione, dott. Michele Iorio, omettendo di menzionare i nomi di tutti

gli altri candidati alla Presidenza della Regione Molise e, in particolare, quello dell'esponente De Lellis, così inducendo in errore i telespettatori sul numero degli altri contendenti alla Presidenza della Regione Molise;

VISTA la nota del 2 febbraio 2013 (prot. n. 5676) con la quale il competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Molise, a seguito della richiesta inoltrata dagli uffici dell'Autorità il 30 gennaio 2013 (prot. n. 5208), ha trasmesso gli esiti dell'attività istruttoria svolta in merito ai fatti segnalati, formulando una proposta di archiviazione in ragione dell'avvenuto ritiro dell'esposto da parte del rappresentante politico, presentatore e delegato della lista Rivoluzione Democratica che sostiene la candidatura alla Presidenza del segnalante De Lellis;

VISTA la nota trasmessa in data 6 febbraio 2013 (prot. n. 6558) dal competente Comitato regionale per le comunicazioni del Molise con la quale è stato trasmesso il verbale della seduta del medesimo Comitato, svoltasi in pari data, nel quale sono rappresentati gli esiti degli ulteriori accertamenti istruttori svolti a seguito della richiesta di integrazione istruttoria trasmessa dagli uffici dell'Autorità in data 4 febbraio 2013 (prot. n. 5979). In particolare, il Comitato, nel dare atto delle risultanze delle integrazioni istruttorie svolte, propone l'archiviazione del procedimento;

VISTE le controdeduzioni formulate dall'emittente Telemolise con memoria trasmessa in data 31 gennaio 2103;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato dalla quale risulta, in sintesi, quanto segue:

- il Comitato ha posto in essere l'attività istruttoria sommaria prescritta dall'art. 10 della legge n. 28 del 2000, attivando la Guardia di Finanza per l'acquisizione delle registrazioni ed invitando l'emittente a produrre memorie difensive e controdeduzioni nei termini disposti dalla normativa vigente;
- a giudizio del Comitato, dall'analisi del supporto magnetico, acquisito dalla Guardia di Finanza in data 30 gennaio 2013, si evince *“l'editoriale trasmesso, valutato complessivamente, non sembra finalizzato a manifestare una preferenza specifica nei confronti di un singolo candidato alla Presidenza della Giunta regionale....ma contiene una serie di giudizi e valutazioni su tutti i candidati alla Presidenza della Regione ad eccezione del ricorrente Antonio De Lellis, all'epoca non ancora formalmente candidato”*;
- Italo Di Sabato, rappresentante politico, presentatore e delegato della lista Rivoluzione Democratica, che sostiene la candidatura alla Presidenza dell'esponente De Lellis, ha inoltrato comunicazione formale di rinuncia all'esposto con nota ricevuta dal Co.re.com. in data 1 febbraio 2013 (prot. 138/COM/13);

- dal monitoraggio svolto dal Comitato successivamente alla presentazione dell'esposto *de quo* risulta che l'emittente ha provveduto ad un adeguamento spontaneo attraverso la messa in onda di spazi specifici dedicati alla divulgazione delle idee programmatiche del candidato Antonio De Lellis e della lista che lo sostiene;

PRESA VISIONE della registrazione del telegiornale trasmesso la mattina del 25 gennaio 2013 dall'emittente Telemolise, oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per quanto concerne le elezioni regionali, le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione e che, conseguentemente, per le elezioni regionali del Molise tale termine è scaduto lo scorso 26 gennaio 2013;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge e che, pertanto, alla data dell'esposto la candidatura del signor De Lellis non era ancora stata formalizzata;

CONSIDERATO che nei programmi di informazione, a norma dell'articolo 11 *quater*, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità, facendo comunque salvo il rispetto della libertà di informazione ;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004 durante il periodo elettorale in qualunque trasmissione televisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto e che identica previsione è recata dall'articolo 15 della citata delibera n. 13/13/CONS con specifico riferimento all'emittenza locale;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal soggetto politico denunciante con nota 1 febbraio 2013, indirizzata al competente Comitato regionale, con la quale si comunica il ritiro dell'esposto a seguito dei chiarimenti intervenuti con l'emittente Telemolise e conseguenziale risoluzione bonaria della controversia e il ripristino dei tempi della *par condicio*;

RITENUTO che la violazione denunciata dall'esponente non appare suscettibile di composizione bonaria, né può essere oggetto di ripristino della parità di accesso violata in quanto a norma dell'articolo 15 della delibera n. 13/13/CONS "*In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto*";

RILEVATO che dalla visione della registrazione del telegiornale oggetto di segnalazione risulta che il direttore della testata ha manifestato la propria preferenza per uno dei candidati alla Presidenza della Regione Molise;

RITENUTO che la condotta rilevata integri gli estremi della violazione del menzionato articolo 15 della delibera n. 13/13/CONS e del principio di imparzialità dell'informazione;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta di archiviazione presentata dal competente Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in quanto la fattispecie segnalata integra la violazione del sopra richiamato dettato normativo;

RILEVATO che a norma dell'articolo 24 della delibera n. 13/13/CONS le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione, nonché di quelle dettate con il provvedimento medesimo sono perseguite dall'Autorità al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

Alla società Radio TeleMolise srl, esercente l'emittente televisiva in ambito locale Telemolise, di trasmettere, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 15 della delibera n. 13/13/CONS delle dichiarazioni rese nel corso del telegiornale del 25 gennaio 2013 oggetto di segnalazione, per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine. Al messaggio dovrà essere dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, alla comunicazione da rettificare.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Molise.

Roma, 15 febbraio 2013

D'ORDINE DEL
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci